



Oggetto: audizione informale - Atto del Governo n. 49 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40), assegnato alle Commissioni 7a e 10a riunite (martedì 04/07/2023)

Documento scritto, del Presidente Giorgio De Togni

Pregiatissimi Onorevoli Senatrici e Senatori,

in primis sono doverosamente a ringraziare, a nome di tutte le atlete e gli atleti che ho l'onore di rappresentare, per la possibilità che oggi ci viene nuovamente concessa, di portare dinanzi alle Istituzioni la voce di una realtà di sport e di lavoro per troppo tempo ai margini dei progetti di governo.

Nonostante gli encomiabili risultati sportivi, che hanno portato il tricolore ai vertici del panorama europeo e mondiale, e l'orgoglio di poter vedere sui nostri campi il torneo (probabilmente) più bello del mondo, i nostri Atleti, illustri e professionali lavoratori di fatto, erano da tempo immemore considerati dei semplici dilettanti, senza le garanzie e tutele minime riconosciute in qualsiasi ambito lavorativo.

Non possiamo che ringraziare l'impegno delle istituzioni ed abbiamo accolto con estremo favore la conferma dell'entrata in vigore al primo luglio di una riforma che, per sistema pallavolistico italiano, costituisce una necessità e non un'opzione, un'esigenza che non poteva essere ulteriormente procrastinata, a tutela di un ambiente sportivo che merita la sua giusta collocazione nel mondo del lavoro.

Dal primo luglio, ogni pallavolista è un lavoratore.

Dal primo luglio, ogni giovane pallavolista potrà considerare lo sport che ama come il suo lavoro e progettare il proprio futuro.

Si apprende della proposta di incremento del numero di ore settimanali (da 18 a 24) per rientrare nella forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, seppur rilevando che il limite a 18 ore settimanali fosse più conforme alle esigenze del mondo atleti, si ritiene comunque che l'inquadramento debba essere ricollegato alla modalità concreta di svolgimento dell'attività e non al tempo impiegato.

Si evidenzia, però, l'esigenza di una più attenta ed accurata coordinazione nel settore dilettantistico dei rapporti intercorrenti tra l'inquadramento del lavoratore sportivo e le diverse attività lavorative, di carattere autonomo o subordinato, dal momento che, almeno nel mondo della pallavolo, è piuttosto frequente che atleti (futuri lavoratori sportivi) si trovino a coniugare l'attività di giocatore di pallavolo di alto livello con altre diverse



professioni (con relative iscrizioni ad albi professionali e/o relative posizione contributive), aventi una autonoma struttura previdenziale ed assistenziale.

Si suggerisce, altresì, la probabile necessità di individuare e costituire una cassa previdenziale autonoma ed indipendente per i lavoratori dello sport, che tenga però conto delle peculiarità del settore e consenta un inquadramento specifico delle posizioni previdenziali dei singoli atleti, in base ai volumi di reddito e di contribuzione, stante la sensibile diversità di parametri tra i diversi sport.

Sarebbe utile, infatti, prevedere una forma di specialità anche per i lavoratori sportivi autonomi, ovvero una forma alternativa di previdenza obbligatoria, non soltanto *forme pensionistiche complementari*, come previsto ex art. 35 comma 5.

La specialità che viene sostanzialmente vanificata con l'iscrizione automatica ed indiscriminata alla Gestione separata INPS, come previsto ex art. 35 comma 2, la cui aliquota previdenziale, oltre ad essere notevolmente più alta rispetto alle casse di previdenza autonome, si appalesa come decontestualizzata e poco adatta alla realtà sportiva di cui ci occupiamo.

Attualmente tutti gli Sportivi professionisti, dipendenti ed autonomi, sono iscritti nel Fondo Pensioni degli Sportivi Professionisti, un'idea in senso costruttivo potrebbe confermare l'iscrizione nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per i dilettanti autonomi, con le aliquote contributive previste dal presente decreto che siano adeguatamente ponderate con il contributo delle parti coinvolte.

Un breve cenno merita la previsione di abolizione del vincolo sportivo, un argomento a cui il mondo della pallavolo è particolarmente sensibile.

Veniamo da un mondo dove è ancora vigente, probabilmente per un ultimo anno, un vincolo di tesseramento decennale, con automatico rinnovo quinquennale, subordinato al versamento di cospicui indennizzi, che ha segnato in modo significativo la carriera di tanti giovani pallavolisti a tutti i livelli.

Un sistema dove, un giovane atleta (appena quattordicenne) inizia a muovere i primi passi nel mondo del volley senza la consapevolezza che, quella scelta di adesione iniziale, manifestata con una approvazione più o meno diretta, ma quasi mai adeguatamente ponderata, rappresenta un inevitabile condizionamento che lo accompagnerà per l'intero percorso sportivo.

La libertà di scegliere dove svolgere la propria attività sportiva rappresenta un diritto incompressibile e, come tale, deve essere tutelato.



Molti avranno riferito, anche dinanzi a questa commissione, che l'esistenza ed il mantenimento del vincolo di tesseramento rappresenta l'unico strumento per evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, rappresenterebbe l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche.

Ciò che spesso viene omesso, però, è la naturale evoluzione patologica ed il sostanziale abuso di un simile istituto, che finisce per assecondare una patrimonializzazione degli atleti dilettanti e la considerazione fattuale delle loro prestazioni sportive alla stregua di un bene commerciabile, arrivando a considerare persino gli atleti minorenni come oggetto di compravendita, prestito e ogni altro accordo che di fatto consente lo sfruttamento lucrativo delle loro prestazioni sportive da parte delle società.

Come spesso accade, la migliore risposta è nell'equilibrio.

Si è consapevoli che non sarebbe corretto penalizzare oltremodo le associazioni sportive più virtuose, che investono nei settori giovanili e consentono realmente la crescita di nuovi talenti, per loro l'introduzione di un adeguato premio di formazione tecnica alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo, rappresenta il giusto ristoro per le energie prestate in favore degli atleti e per il bene del movimento.

Ma diciamo basta, con fermezza e convinzione, a quella rendita di posizione di cui godono le associazioni meno attente, che tesserano centinaia di atleti in età giovanile senza alcun contributo formativo reale e senza alcuna prospettiva di lavoro reale, ma solo per ricavarne il versamento di rette mensili e la futura gestione speculativa del vincolo.

Affinché non vi siano interpretazioni difformi o strumentali, sarebbe opportuno precisare nel disposto dell'art. 31 che l'abolizione del vincolo sportivo non riguarda soltanto gli atleti che andranno a sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo, ma comprende tutti gli atleti, di ogni genere e categoria, a prescindere dell'effettivo ingresso nel mondo del lavoro e senza la possibilità di prevedere altre differenti forme di indennità, con l'unica differenza che l'intervento di un primo contratto di lavoro darà diritto al premio di formazione.

Entrando nel dettaglio l'art. 31 comma 1 che attualmente prevede (testuale): *“Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta”*, potrebbe essere modificato in (testuale): *“Le limitazioni alla libertà contrattuale e di tesseramento dell'atleta”* proprio al fine di evitare che l'abolizione del vincolo sia inopinatamente collegata alla sottoscrizione di un contratto di lavoro.



Parimenti, nella parte finale del disposto ex art. 31 comma 1, immediatamente dopo la previsione (testuale): “*il vincolo sportivo si intende abolito*” potrebbe aggiungersi il seguente inciso (testuale) “*in ogni caso e per qualsiasi atleta*”.

Si suggerisce altresì di evidenziare come il premio di formazione tecnica debba essere corrisposto come contributo una tantum, versato al momento della sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo e non anche come un obbligo preliminare alla sottoscrizione di ogni contratto di lavoro successivamente al primo.

Nello specifico, all’art. 31 comma 2, dovrebbe aggiungersi la parola “*solo*” riformulando la disposizione nei termini che seguono “*Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline associate prevedono con proprio regolamento che, solo in caso di primo contratto sportivo [...].*”

Allo stesso modo, alle successive lettere a) e b) si potrebbe inserire la dizione “*una tantum*” immediatamente dopo la parola “*riconoscono*”, riformulando la disposizione nel senso che segue (testuale): “*le società sportive professionistiche/dilettantistiche riconoscono una tantum un premio di formazione [...].*”

In questo quadro di generale apprezzamento della riforma, si apprende con grande dispiacere della proposta di rimodulare la durata un vincolo sportivo consentendo una durata biennale.

Tanto, in concomitanza con l’entrata in vigore della normativa sul lavoro sportivo, non può far altro che, da una parte, complicare (per i lavoratori) le condizioni di concorso del vincolo contrattuale con quello di tesseramento, basti considerare che la maggior parte dei contratti di lavoro nel mondo della pallavolo avranno cadenza annuale, mentre dall’altra, lasciare (per gli amatori) ancora alla libera interpretazione delle società la possibilità di gestire, nel seppur ridotto arco temporale di due stagioni, le vecchie abitudini speculative che la presente riforma intende integralmente superare.

Si chiede, a tal fine, di mantenere ferma l’abolizione del vincolo sportivo pluriennale, confermando il contratto di tesseramento per la sola stagione sportiva di attività.

In conclusione, tra i tanti argomenti verso cui il mondo della pallavolo si dimostra particolarmente sensibile, non può che farsi un breve cenno alla Giustizia Sportiva ed al sistema di elezione federale, che necessitano di una radicale revisione a garanzia del comune interesse nell’assicurare la piena tutela dei dritti e degli interessi dei tesserati e degli affiliati.



È inaccettabile che i componenti degli organi giudicanti federali, per quanto ricercati in professionalità di spicco, siano nominati, per espressa previsione normativa, dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, non potendo questo costituire garanzia di terzietà ed alterità in termini di giudizio, in particolare nei contenziosi in cui è parte la stessa Federazione o un suo affiliato.

Tale condizione determina, per esperienza diretta di chi parla, la sostanziale inutilità dei primi due gradi di giudizio e la necessità di accedere a un costoso giudizio di legittimità in terzo grado per poter sperare in una pronuncia *super partes*, nonostante anche i membri del supremo collegio di garanzia dello sport siano nominati dal consiglio nazionale, composto (guarda caso) dai presidenti delle singole federazioni.

Allo stesso modo, anche il sistema elettivo federale necessita di una importante ristrutturazione, dal momento che, analizzando l'attuale struttura ed i meccanismi di funzionamento, si presta il fianco a numerosi interventi manipolativi e di condizionamento del voto che confliggono apertamente con la più nobile delle espressioni di autonomia personale, molto spesso sacrificata nel mondo sportivo.

Con l'auspicio di aver dato, con questa testimonianza, un supporto concreto e funzionale ai lavori della commissione, a nome di tutti gli atleti che rappresento, vi saluto e vi ringrazio per l'opportunità concessa.